

DIRITTI

N° 509/18 Sent.
N° 436/16 R. G.
N° Rep.
N° 799/18 Cron

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO – SEZIONE I-

Il Giudice di Pace Dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa civile R.G.N. [REDACTED] 16 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliata in Taranto al [REDACTED] nello studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione;



- Attrice-

Contro

[REDACTED] titolari dello Studio di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Montanaro nel cui Studio in Taranto al C.so Umberto 150 hanno eletto domicilio;

-Convenuti-

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni: Come da verbali di causa e scritti difensivi da intendersi qui trascritti.

Fatto e Diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio, per l'udienza del 01/07/2016, distribuita d'ufficio al 29/07/16 i professionisti [REDACTED] per sentirli, previa declaratoria di responsabilità, condannare al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale nella misura di €. 1490,14 oltre interessi legali. Assumeva l'attrice che in conseguenza del mancato o insufficiente versamento ICI da parte di essa attrice per gli anni d'imposta 2009/2010, allorchè la consulenza fiscale era affidata allo studio associato dei convenuti professionisti che a suo dire avevano omesso di compiutamente farle eseguire i versamenti effettivamente dovuti, il Comune di Taranto aveva inviato l'accertamento relativo con le conseguenti sanzioni. Riteneva pertanto sussistere una responsabilità contrattuale dei citati professionisti che, sebbene ritualmente intimati non avevano inteso aderire alla richiesta risarcitoria per cui si era resa necessaria la presente azione. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio dei convenuti che contestavano la domanda ritenendola

laereo

infondata in fatto ed in diritto, per non avere la deducente insieme al marito, anch'egli cliente del loro studio, comunicato mai allo studio le variazioni catastali degli immobili per cui era stata sanzionata, essendo suo onere precipuo informare il commercialista delle avvenute variazioni, la causa dopo vari tentativi esperiti anche dal Giudice al fine della conciliazione, istruita documentalmente e con tre prove orali veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5\12\17 all'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti. Tanto premesso in fatto la domanda siccome infondata, non può essere accolta. La fattispecie in esame, trae la sua base normativa dagli artt.2222 e ss. c.c., trattandosi di prestazione d'opera professionale, intellettuale. Orbene in base agli indicati articoli, per prestazione professionale si intende il contratto con cui una parte si obbliga a fornire una prestazione o un servizio dietro il corrispettivo di un prezzo. Dal momento della instaurazione del rapporto dunque il professionista, nello specifico il commercialista, ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di natura contrattuale che implica l'onere da parte dello stesso di adempiere la prestazione affidata secondo correttezza e diligenza e di risarcire il danno subito dal cliente per il caso dell'inadempimento ovvero dell'inesatto adempimento. Accanto poi alla disciplina civilistica si inserisce anche la normativa di natura più strettamente tributaria stabilita dal Dlgs n.472\1997 che prevede l'attribuzione di sanzioni amministrative a carico del professionista che si renda colpevole di violazioni di disposizioni di carattere fiscale. L'attività poi svolta dal commercialista configura generalmente una obbligazione di mezzi e quindi l'inadempimento dello stesso dovrà essere desunto non dal mancato raggiungimento del risultato, cioè evitare gli accertamenti, ma sarà valutato in base al dovere di diligenza ex art.1176\2 c.c. Ciò detto nel caso in esame, parte attrice, fonda la sua domanda sul presupposto di una sussistente responsabilità dei professionisti e quindi dello studio di consulenza tributaria fiscale, in base alla responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c. in virtù del quale l'attrice dovrà provare soltanto che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile. Esposta in tali termini la fattispecie ed applicando correttamente il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c. è però proprio la difesa dell'attrice ad escludere in radice il diritto ad essere risarcita. nel momento in cui



espone che lo studio [REDACTED] non si è mai aggiornato alla circostanza della variazione catastale risalente al 2004. Ed infatti, lo studio [REDACTED] non poteva essere aggiornato poiché non era a conoscenza della variazione catastale del 2004 poiché non informato direttamente dalla parte che aveva dato vita alla variazione e cioè dalla stessa attrice. Infatti è la parte che deve dare notizia al commercialista di tutte le variazioni catastali degli immobili di sua proprietà che incidano sulla corretta liquidazione delle imposte, non spettando al commercialista anche l'onere di tale accertamento e verifica. Nello specifico, la pretesa del Comune deriva da una variazione del classamento e dunque della rendita operata dalla [REDACTED] che in data 6\1\03, senza avvisare i convenuti professionisti, attraverso la DOCFA ha eseguito la fusione di 5 particelle immobiliari di sua proprietà che per altro, come evidenziato dai convenuti, venivano date in locazione a suo marito. Pertanto lo studio commerciale non notiziato della eseguita variazione ha continuato a liquidare l'imposta secondo i dati conosciuti ed in suo possesso e senza poter dunque essere a conoscenza delle variazioni catastali operate dalla parte in maniera autonoma. D'altra parte per dette variazioni catastali la [REDACTED] avrà dovuto incaricare appositamente un tecnico, ossia un geometra, un ingegnere o un architetto, unici professionisti in grado di poterla eseguirle non essendo evidentemente detta procedura di competenza del commercialista. Così come è pur vero ed emerge per tabulas che le visure catastali allegate dall'attrice recano la data del 23\07\15 e che pertanto la stessa evidentemente non si è mai fatta carico prima di allora ed a seguito della DOCFA del 2003 di fare delle visure storiche degli immobili di sua proprietà, da tenere per sé e da fornire anche al suo commercialista. Pertanto è pacifico che il commercialista abbia redatto i documenti contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, unici direttamente conoscibili, non essendo esigibile un'autonoma attivazione da parte del professionista al fine di reperire voci e variazioni da annotare nelle scritture contabili (Cfr. Cass. Civ. Sez. II n.12463\16). Inoltre i due testi indicati dalla difesa dei convenuti ed escussi all'udienza del 10\04\17 hanno entrambi confermato le circostanze relative alla mancata comunicazione da parte e della [REDACTED] e del marito delle variazioni catastali in questione, ed hanno anche affermato che i questionari che di solito vengono fatti preventivamente compilare prima di ogni dichiarazione tornavano in bianco, senza alcuna variazione. Dal che



deriva che nello specifico nessuna negligenza è ravvisabile in capo allo studio di consulenza e ai tre professionisti citati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Taranto sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] contro [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e in qualità di associati dello studio di [REDACTED] tutti come in atti meglio generalizzati, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

-Rigetta la domanda;-Condanna l'attrice al pagamento delle spese di causa che liquida nella complessiva somma di €.700,00 per compensi oltre 15% spese forfetarie IVA e CPA se dovute. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.

Taranto, 26/01/2018

Il Giudice di Pace

Dott.ssa *Carmela Cesaro*

V^o Depositato in Cancelleria
Taranto, il 8 FEB. 2018



IL CANCELLIERE
Rita DE PASCALIS